Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 9 marzo 2016

RISCOSSIONE

Validità della cartella impugnata nel merito

di **Sandro Cerato**

Un **difetto di motivazione nella cartella di pagamento** non comporta la **nullità** della cartella stessa.

Infatti, è sufficiente che il contribuente impugni l'atto, dimostrando di **aver preso conoscenza dei presupposti impositivi**, perché la cartella rimanga **valida**.

Ad affermare questo principio è la **Corte di cassazione**, terza sezione civile, con la **sentenza n. 3707/2016**, depositata lo scorso 26 febbraio.

La vicenda attiene una cartella di pagamento emessa da Equitalia nei confronti di un contribuente per il **recupero di multe e ammende non tributarie conseguenti a una sentenza penale di condanna**, oltre che per i compensi di liquidazione al custode giudiziario nominato per lo stesso procedimento.

Il giudice di appello aveva dichiarato nullo l'atto per **carenza di motivazione** e aveva condannato l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.

Avverso la decisione, Equitalia aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, che il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere **sanati i possibili vizi di motivazione** della cartella per il raggiungimento dello scopo, atteso che il contribuente si era **difeso puntualmente nel merito**.

Deve rimanere fermo il principio secondo il quale "*la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il **primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria**, deve essere **motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo**, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere **assolta "per relationem"** ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità*" (sentenza n. 11722/2010).

Nel caso di specie, però, si tratta di **pretese creditorie non tributarie** che trovano il loro fondamento in atti, quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi ausiliari del giudice, per i quali sono previste **diverse forme di comunicazione ai**

destinatari.

Se il contribuente "*si è adeguatamente difeso* – hanno sostenuto i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento – ***impugnando tempestivamente la cartella esattoriale*** *e deducendo, con motivi di opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di non essere tenuto, in tutto o in parte, al pagamento delle somme pretese, ciò dimostra che* ***la cartella esattoriale ha raggiunto il suo scopo***".

Un difetto di motivazione, quindi, non conduce automaticamente alla nullità, se "*la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di* ***avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati***".